

LETTERA D'INVITO – DISCIPLINARE

Alle Imprese

Invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ed ii.
Appalto del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni, della Bonifica e dei Ruoli di Bonifica.
Eventuale proroga 1 mese. CIG n. ZFA29C0AF9

Si comunica che con determinazione n. del, il Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, VIA, Cultura e Turismo ha indetto procedura negoziata, ai sensi art. 36 - comma 2 – lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, da svolgersi, con modalità telematica, sulla Piattaforma <https://start.toscana.it>.

Amministrazione Aggiudicatrice: Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via Umberto I, n. 100 - 55023 Borgo a Mozzano (LU)

Tel: 0583/88346 Pec: ucmediavalle@postacert.toscana.it - Sito web:
<http://www.amministrazionetrasparente.eu/ucmediavalle/bandi-di-gara-e-contratti>

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara - parte amministrativa:

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: Dott.ssa Francesca Romagnoli Tel: 0583/88346 – e-mail francesca.romagnoli@ucmediavalle.it.

Indirizzo presso il quale è possibile prenotare il sopralluogo:

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: Geom. Paolo Casci Tel: 0583/88346 e-mail: paolo.casci@ucmediavalle.it

Documentazione

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'offerta è disponibile e liberamente scaricabile dal sistema telematico START.

1 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO, MODALITA' PAGAMENTO PRESTAZIONI

1.1 Il presente servizio ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia giornaliera, settimanale, mensile, come di seguito indicato:

Sede Unione dei Comuni e Ufficio di Bonifica e Ruoli di Bonifica cadenza pulizie giornaliera:

bagni → Pulizia giornaliera: spazzatura dei pavimenti, spolveratura, pulizia dei sanitari con utilizzo di prodotti disinfettanti, pulizia dei pavimenti con straccio bagnato e sapone.

Pulizia settimanale: pulizia degli specchi con straccio e apposito detergente.

Pulizia mensile: pulizia dei vetri (esterno e interno) e delle finestre con straccio ed apposito detergente. Pulizia delle piastrelle di rivestimento con straccio ed apposito detergente. Disincrostazione e disinfezione dei sanitari con apposito materiale disinfettante e anticalcare.

Corridoi e scale → Pulizia giornaliera: spazzatura dei pavimenti, spolveratura, pulizia dei pavimenti con straccio bagnato e sapone, spazzatura delle scale.

Pulizia settimanale: pulizia completa del vano ascensore: spazzatura, pulizia del pavimento con straccio e apposito detergente, pulizia dello specchio con straccio e apposito detergente, lavaggio delle scale con straccio e apposito detergente, spazzatura delle scale esterne dell'Unione dei Comuni.

Pulizia Mensile: pulizia dei vetri (esterno e interno) e delle finestre con straccio ed apposito detergente.

Uffici e Centralino → Pulizia giornaliera: spazzatura dei pavimenti; pulizia e svuotamento dei cestini porta carta; spolveratura delle scrivanie e dei vari oggetti curando di non rimuovere gli stessi dal loro posto, pulizia dei pavimenti con straccio e apposito detergente.

Pulizia settimanale: pulizia degli armadi con straccio ed apposito detergente facendo attenzione a non rovinare il materiale contenuto negli armadi stessi, spolveratura accurata della parte superiore degli armadi.

Pulizia mensile: spolveratura dei lampadari, pulizia dei vetri (esterni ed interni) delle finestre degli uffici con straccio ed apposito detergente, pulizia dei vetri dei quadri con straccio ed apposito detergente.

Sala Consiglio → pulizia giornaliera: spazzatura del pavimento;

pulizia settimanale: lavaggio dei pavimenti con straccio ed apposito detergente, spolveratura dei tavoli e delle scrivanie.

Pulizia mensile: pulizia dei vetri (interni ed esterni) con straccio ed apposito detergente, tale pulizia sarà effettuata indipendentemente dall'effettivo uso della sala stessa.

Locali Archivio → pulizia giornaliera: spazzatura del pavimento;

pulizia settimanale: lavaggio dei pavimenti con straccio ed apposito detergente, spolveratura mobili ed arredi.

Pulizia mensile: pulizia dei vetri (interni ed esterni) con straccio ed apposito detergente.

Pulizia annuale generale

Annualmente le tende dei vari uffici e delle varie sale saranno staccate, lavate e rimontate a cura della ditta. Il lavaggio verrà effettuato con ogni precauzione per la buona conservazione delle stesse e cioè con acqua tiepida e sapone neutro dopo che saranno stati rimossi i supporti in acciaio.

L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario e in quantità sufficiente rispetto alle esigenze.

Tutto quello che è utilizzato dovrà essere conforme alle norme di settore.

Il materiale e gli attrezzi non potranno essere depositati in luoghi diversi da quelli che saranno indicati. La ditta sarà responsabile della custodia di quanto di sua proprietà

Al personale impiegato sarà consegnato cartellino presenze, con il quale dovrà timbrare l'ingresso e l'uscita dal servizio. Tali timbrature saranno utilizzate esclusivamente in caso di eventuali problematiche riguardo l'operato del personale impiegato.

Pulizie straordinarie

L'Amministrazione può richiedere, con richiesta scritta, inviata anche a mezzo fax almeno 24 ore prima, eventuali richieste di prestazioni per pulizie straordinarie.

L'impresa dovrà accettare tale richiesta indicando il costo orario (omnicomprensivo della mano d'opera, dei costi del materiale e delle spese) del servizio richiesto.

1.2 ORARI Il servizio di pulizia nei locali indicati dovrà essere svolto nei seguenti giorni ed orari:

- Dal Lunedì al venerdì:
- Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì il servizio dovrà essere espletato dopo le ore 15.00;
- Nei giorni di martedì e giovedì il servizio dovrà essere svolto dopo le ore 18.00.

Il servizio dovrà essere svolto per almeno 20 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi.

1.3 DURATA DELL'APPALTO La durata del servizio è prevista per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2020. L'Amministrazione avrà facoltà di ordinare la proroga tecnica di un mese, necessaria all'espletamento della nuova procedura. L'impresa sarà tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo contraente.

1.4 BASE DI GARA L'importo a base di gara è di euro 17.000,00 euro annui oltre IVA e oltre euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1.5 SOPRALLUOGO La presa visione dei locali oggetto di appalto è obbligatoria. L'appuntamento per il sopralluogo dovrà essere fissato con il Geom. Paolo Casci chiamando il numero 0583/88346. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 5 giorni prima la scadenza di presentazione delle offerte.

2. MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature, delle macchine e dei materiali necessari per lo svolgimento del servizio, che dovranno essere di ottima qualità, idonei agli specifici scopi di utilizzo ed a norma di legge.

L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti alle attrezzature e dei prodotti.

La ditta appaltatrice dovrà attivare la raccolta differenzia dei rifiuti, e dovrà esporre all'esterno il tipo di rifiuto che il giorno seguente sarà ritirato come da calendario comunale.

Le ditte concorrenti dovranno fornire con l'offerta tecnica:

- La lista delle macchine e delle attrezzature tecniche che intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio;
- La lista dei prodotti che intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio.

Nella formulazione dell'offerta tecnica, le ditte concorrenti dovranno rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti nel DM 2012 "CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

3. OBBLIGHI DELLA DITTA

3.1 L'Operatore Economico che si aggiudicherà il servizio è obbligato ad eseguirlo avvalendosi della propria organizzazione di impresa e con la propria attrezzatura, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

3.2 L'Ente si riserva comunque la facoltà, in relazione ai propri programmi di attività e di ristrutturazione di includere altri locali oppure di escluderne altri compresi nell'allegato 1 ovvero di modificare la frequenza degli interventi.

3.3 Nel caso di riduzione per la interruzione completa o anche temporanea o parziale, del servizio in alcuni uffici o palazzi si provvederà alla revisione del prezzo con criteri di proporzionalità da concordarsi fra le parti, e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

3.4 In caso di estensione del servizio a locali non originariamente previsti nell'appalto, il canone mensile verrà determinato applicando i compensi calcolati per locali aventi prestazioni di pulizia analoghe.

3.5 Nel caso di esclusione di alcuni locali, l'ente informerà la ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della cessazione delle attività nei locali oggetto del presente disciplinare.

3.6 La Ditta è tenuta al rispetto del Contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti. La ditta, qualora faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto, si impegna altresì ad applicare un trattamento economico assimilabile a quello del personale dipendente.

3.8 La Ditta è tenuta altresì ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo la Ditta fornirà la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente capitolato.

3.9 La Ditta è tenuta ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la manodopera vigente o che potrà sopravvenire durante i lavori; l'appaltatore è inoltre tenuto ad adottare nel corso dell'esecuzione dei lavori le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l'incolumità degli operatori e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private. La Ditta è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in conseguenza del servizio prestato. La Ditta svolge l'attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali. Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente disciplinare presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

3.10 La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

- Fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati con generalità ed esperienza;
- Garantire la continuità del servizio prestato e la presenza del personale nel numero indicato nel progetto;
- Garantire che gli operatori rispettino l'orario di lavoro, attuino le attività previste nel progetto di lavoro sia in termini di quantità che di qualità delle attività;
- Sostituire il personale in caso di assenza per malattia o altro;
- Sostituire il personale che, in base a valutazioni motivate esplicitate dall'Unione dei Comuni abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate;

La ditta individuerà tra il proprio personale i referenti incaricati di curare i rapporti con l'Unione dei Comuni. Fornirà i recapiti di tali referenti che potranno essere chiamati in caso di problematica, o altre questioni inerenti l'appalto.

La Ditta deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) da indossare durante le ore di servizio. Il personale dovrà rigorosamente attenersi a tutte le normative igienico sanitarie vigenti. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento.

La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione dei Comuni. La ditta è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Ente o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

4. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione del servizio appaltato sono delegate al Responsabile del servizio Protezione Civile, o ad altra persona da questo incaricata, che avrà il compito di:

- Verificare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria di quanto previsto nel presente disciplinare e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- Segnalare inadempienze.

5. RISPETTO D.LGS.N. 81/08

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett. a, b, e c.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi .

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato nonché predisporre e presentare il proprio POS.

L'Amministrazione, di contro, si impegna a fornire alla ditta appaltatrice tutte le informazioni necessarie presenti nel proprio piano di sicurezza.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle modalità, precauzioni e caratteristiche connesse al servizio di pulizia affidato.

Dovrà inoltre, tempestivamente, essere comunicato dall'impresa aggiudicataria il programma di formazione del personale dipendente, sia per quello già operante nella precedente gestione, sia per quello assunto in corso di esecuzione contrattuale e destinato alla commessa.

Art. 6 D.U.V.R.I

La Stazione Appaltante ha redatto apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi che costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e visionabile presso l'ufficio.

Art. 7 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. È facoltà del responsabile chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento delle mansioni abbiano dato motivi di lamentele od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Art. 8 RISOLUZIONE E PENALITA'

In caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni, oltre il termine di una settimana lavorativa, l'Unione dei Comuni ha la facoltà, a seguito di diffida nei confronti della ditta ad adempiere, ove questa non vi ottemperi nei tempi imposti, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi.

In caso di inadempienze contrattuali verrà applicata, previa contestazione inviata mediante PEC una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata prestazione giornaliera. L'ammontare delle penali non può superare il 10% dell'ammontare annuo contrattuale. Le controdeduzioni della ditta potranno essere inviate mediante solito mezzo entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 9 PRIVACY

I dati forniti saranno trattati ai sensi del TU in materia di trattamento dei dati D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento dell'appalto di servizi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza.

Art. 10 PAGAMENTI

Il corrispettivo è pagato dall'Amministrazione a fronte di regolari fatture elettroniche mensili. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Prima del pagamento di una fattura l'Amministrazione procederà all'acquisizione del DURC, per accertare la regolarità contributiva della ditta. Nel caso di irregolarità l'Amministrazione sospenderà i pagamenti e disporrà le segnalazioni come previste da legge.

Con la stipula della convenzione la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti come previsto dal D.Lgs. n.136/2010 e determinazioni AVCP/ANAC.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, o con altro mezzo idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale utilizzo comporterà l'applicazione della prevista clausola risolutiva espressa.

I crediti nei confronti dell'amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell'amministrazione stessa.

Art. 11 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia dei patti e degli obblighi contrattuali assunti la ditta costituirà con le modalità e i modi definiti dall'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 garanzia definitiva.

A tutela della totalità dei danni che possano colpire gli edifici, l'appaltatore è obbligato a stipulare per tutta la durata dell'appalto una polizza di responsabilità civile contro terzi, tale assicurazione esimerà l'Unione dei Comuni da ogni tipo ed eventuale responsabilità per danni che potessero essere cagionati a persone, cose o animali nell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula contrattuale a presentare polizza RCT e RCO come di seguito indicato:

- RCT: massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00, (comprensiva dell'estensione danni incendio)
- RCO: massimale unico non inferiore a 500.000,00.

Art. 12 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Al termine della procedura di gara è dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del migliore offerente. La stazione appaltante previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara procede all'aggiudicazione definitiva.

L'Unione dei Comuni procederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed a richiedere all'aggiudicatario quella non acquisibile d'ufficio.

L'aggiudicatario dovrà dare corso immediato al servizio (ai sensi dell'art. 32 comma 8), se richiesto, anche in pendenza di stipula della citata convenzione e ad eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente disciplinare e senza riserva alcuna.

Le spese contrattuali e di registrazione, ove previste, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente.

Le offerte presentate si considerano vincolanti a tutti gli effetti per i partecipanti per 180 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile costituisce impegno formale del concorrente in caso di aggiudicazione.

L'efficacia della proposta di aggiudicazione sarà resa ai sensi dell'art. 32 comma 7.

La convenzione sarà stipulata ai sensi dell'art. 32 comma 9 e 14.

Art. 13 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della ditta aggiudicataria le eventuali condizioni economiche di migliore favore maturate nel precedente rapporto di impiego.

Art. 14 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non disposta dal responsabile nell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile dell'esecuzione lo ritenga opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile dell'esecuzione.

Art. 15 CESSIONE E SUBBAPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto ai sensi dell' art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In considerazione della particolarità degli ambienti e della riservatezza dei dati contenuti nei vari uffici comunali, è fatto divieto all'impresa affidataria subappaltare il servizio.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lucca, con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 17 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Romagnoli, Responsabile Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, VIA, Cultura e Turismo dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

Art. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, si impegna ad osservare e a far osservare al personale addetto allo svolgimento del servizio gli obblighi di condotta previsti da Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n.62/2013.

Art. 19 CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e di servizi.

L'Ente Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla gara avviata con la presente procedura o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'appalto in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice che nessuna offerta sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

L'amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito all'affidamento senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. Per le varie formalità non specificate nel presente disciplinare e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Lucca.

Art. 20 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art.48 c. 7 del Codice).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti alla gara.

In considerazione delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, la commissione giudicatrice sulla base di univoci elementi accerta se le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti.

In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si trovano in dette condizioni;

E' vietata la partecipazione dell'Impresa Ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti (ausiliata); non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 89 comma 7)

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Art. 21 REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, dei requisiti di seguito specificati.

La prova del possesso dei requisiti indicati viene fornita dal concorrente - a pena esclusione - presentando dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000 nella Domanda di partecipazione e nel modello DGUE

La stazione appaltante provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

NOTA BENE - In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 22 REQUISITI D'ORDINE GENERALE

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici :

1) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (aggiornato al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in L. 14.06.2019, n. 55). In particolare non saranno ammesse le imprese:

a) nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei seguenti reati:

-delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

-ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*L'esclusione di cui all'art. 80 – comma 1) lettere a,b, b bis, c,d,e,f,g, e comma 2, va disposta se la sentenza **ovvero la misura interdittiva** sono emessi nei confronti dei seguenti soggetti:*

(titolare o/e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o/e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o/e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o/e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o/e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o/e consorzio.

Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti sopraindicati, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Il Legale Rappresentante della società ed i soggetti sopraindicati dovranno rendere autocertificazioni relative alle cause di insussistenza di cui all'art. 80 comma 1) lettere a,b,c,d,e,f,g, del Codice, con le modalità di cui al successivo punto A.2.

Le suddette dichiarazioni rese dall'operatore concorrente dovranno riguardare anche i soggetti sopraelencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; l'esclusione ed il divieto operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Non sarà ammesso inoltre l'Operatore economico:

1.1) nei cui confronti sussistano una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

1.2) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione di cui al comma 1.3 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

1.3) Non sarà ammesso inoltre l'operatore economico per il quale la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato, una delle seguenti situazioni:

a) abbia commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del codice appalti;

b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del codice appalti;

c) si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano, ai sensi art. 80, comma 5, lett. C), lett. C bis, lett. C ter del Codice Appalti;

d) la cui partecipazione alla presente gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del Codice Appalti, non diversamente risolvibile;

e) la cui partecipazione alla presente gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del Codice Appalti, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). *L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

i) che non sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);

l) nel quale l'operatore concorrente (tutte le persone fisiche componenti, titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose previste dallo stesso articolo) NON RISULTINO AVER DENUNCIATO I FATTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1^a comma, Legge n. 689 del 1981.

La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una Situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione sopra previste, di cui all'art. 80 del Codice Appalti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per cui non sono applicabili alla stessa le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.svo n. 50/2016 .

Il concorrente, fatti salvi i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si richiama interamente il disposto dell'art. 80 del Codice Appalti.

N.B. In caso di avvenuta cessione di ramo d'azienda o procedimento di fusione con incorporazione di altra azienda dovranno essere indicati, tra i soggetti cessati dalla carica anche i legali rappresentanti delle aziende cedute od incorporate.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Ai sensi del comma 5, lettera m) del Codice non sarà ammesso alla gara l'operatore economico che si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) Che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'**art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.**

Ai fini della presente causa di esclusione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico

Art. 22 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (artt. 83 D.Lgs n. 50/16 e ss.mm. ed ii.):

Iscrizione nel Registro Imprese CCIAA, ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza di cui all'art. 45 del D. Lgs.vo n.50/2016 per l'attività "**Servizi di Pulizia**" o comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 23 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti d'ordine generale** del presente disciplinare devono essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti/costituende il raggruppamento o il consorzio di concorrenti;

I **requisiti di idoneità professionale** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti/costituende il raggruppamento o il consorzio di concorrenti;

Art. 24 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E PER I CONSORZI STABILI E PER I CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI (45 comma 2 lett. a), b), c))

I requisiti di cui agli artt. 23 e 24 devono essere posseduti dal Consorzio e dalle Consorziato.

Art. 25 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, **il contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente che ricorre all'Avvalimento dovrà inoltre obbligatoriamente inserire nell'apposito spazio su sistema, **a pena di esclusione** :

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- la documentazione prevista all'art. 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016
- tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.

Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Art. 26 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una Garanzia provvisoria, in formato elettronico, come definita dall'art. 93 del Codice**, con somma garantita di **Euro 700,00, pari al 2% dell'importo contrattuale**, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, costituita a favore del Comune di Barga, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 231/2007. In tal caso il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 presso la Tesoreria Comunale – BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SpA– Filiale di Castelnuovo di Garfagnana – Cod. IBAN **IT 12Q0324213799720990000018**, riportando in causale, la dicitura **"Cauzione provvisoria - Appalto servizio di pulizia Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - CIG**

Il deposito è infruttifero.

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio di concorrenti dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria occorre che il concorrente indichi il numero IBAN e gli estremi della Banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

La scansione della quietanza di cui sopra dovrà essere inserita dal soggetto concorrente nell'apposito spazio previsto.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

d. garanzia Fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti dell'art 93, comma 3, del Codice, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che rispondano anch'essi ai requisiti di cui al richiamato art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19.01.2018, n. 31, contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9, del Codice.

- 4) avere validità almeno 180 **giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- 5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);

- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti NON ANCORA costituita la fideiussione o il deposito può essere sottoscritta dalla Capogruppo e deve essere intestata a

tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure essere intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

nel caso di R.T.I. già costituita, la garanzia sarà presentata dalla Capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese concorrenti e partecipanti al raggruppamento

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 – comma 2 – lett. b) e c) del Codice la polizza deve essere intestata al Consorzio.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con firma digitale.

La fideiussione deve essere presentata in originale in formato elettronico e firmata digitalmente.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

In tal caso l'aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire al Comune l'originale cartaceo.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzione importo garanzia

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti forrendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso delle certificazioni del sistema di qualità da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

SI RINVIA al disposto dell'art. 93 - comma 7 – del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, l'Ente provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

Ai concorrenti non aggiudicatari, l'Amministrazione nella comunicazione di cui all'art. 76 – co. 5 del Codice dell'aggiudicazione, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione; al concorrente aggiudicatario si provvederà alla restituzione all'atto della stipula del contratto.

ART. 27 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalla restante documentazione di gara.

La gara si svolgerà in modalità telematica: in particolare l'offerta e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il **Sistema Telematico Acquisti** <http://start.toscana.it>

NB: è necessario che le imprese che intendono partecipare alla presente gara aggiornino il proprio indirizzo di posta elettronica indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

ART. 28 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 20:00 del 25.09.2019

Il sistema START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le quali non è stata completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte non saranno ammesse alla gara.

Alle ore 20:00 il sistema chiude automaticamente i termini per l'invio delle offerte e si aggiorna in gara "chiusa" consentendo le relative operazioni di gara.

Art. 29 APERTURA OFFERTE

La gara inizierà alle ore 09.30 del giorno 26.09.2019, presso l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Borgo a Mozzano – Via Umberto I n. 100

Art. 30 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – **accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it>** ed inserire la documentazione indicata.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di autenticazione, oppure tramite User ID e Password. Il certificato digitale e/o la User ID e Password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la Password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al

Call Center al numero 055 6560174 oppure all'indirizzo di posta elettronica start.OE@PAMERCATO.it

Art. 31 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **giorni 5 (cinque)** dalla richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 32 CONTENUTO DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'Offerta

Deve contenere i documenti di cui al successivo punto A.1)

B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B.1)

C) OFFERTA ECONOMICA, di cui ai successivi punti C.1)

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta:

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

A.1 DOMANDA di PARTECIPAZIONE:

contiene i dati di ordine generale necessari per identificare e qualificare l'operatore economico.

Il concorrente deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura.

Viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel form on line.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 13 del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione";
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda" generato dal sistema;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

A.1.1 - In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.:

- la mandataria deve generare, per sè e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "Domanda di partecipazione";

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori ; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple", la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale dell'appalto che saranno eseguite da ogni singolo membro dell'operatore riunito, in conformità all'art. 48 del Codice e all'art. 92, c. 3, D.P.R. n. 207/2010 (quale disciplina applicabile ai sensi dell'art. 216, c. 14, del Codice).

- **l'impresa che si qualificherà come capogruppo;**

N.B.: occorre indicare la quota percentuale di apporto requisiti anche nel caso in cui la stessa sia pari a zero;

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

L'inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario.

A.1.2 - In caso di partecipazione di CONSORZI STABILI o CONSORZI DI COOPERATIVE o CONSORZI di IMPRESE ARTIGIANE ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Contratti e CONSORZI di COOPERATIVE SOCIALI

Il Consorzio partecipante dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della "Domanda di partecipazione", con le modalità di cui al precedente punto A.1), **specificando la tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c) comma 2 art. 45 del Codice o Consorzi di Cooperative sociali**

- indicare, ove presenti, le consorziate esecutrici, per le quali concorre alla gara ;

- qualora il consorzio non indichi per quale /i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- rendere le dichiarazioni ai sensi art. 80 del citato Codice in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3 del Codice e in riferimento ai soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni riportate ai Punto A.1 e A.2.

- **ALLEGARE ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** in copia autentica;

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.186 bis R.D. 267/1942.

Sottoscrizione della domanda:

La domanda è sottoscritta con firma DIGITALE:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, o **Consorzi di Cooperative sociali**

- la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura (SE NECESSARIA).

A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85 del Codice, compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione fra la documentazione di gara, **Allegato 1)** secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In particolare nella Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura .

Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti dei soggetti indicati al comma 3 dell'Art. 80 .

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, utilizzando l'apposita **"SCHEDA "ULTERIORI DICHIARAZIONI** di cui al punto A.3 " alla sezione : **"Impegno ausiliaria a fornire i requisiti richiesti "**, disponibile nella documentazione di gara, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a

pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Si rinvia al precedente punto 7.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B. - Le attestazioni del DGUE – Parte III -, di cui all'art. 80 – Comma 1 - del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, e per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del Codice, ed in particolare:

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
- Eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

Le dichiarazioni vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che è legittimato a renderle, in forma unitaria, per quanto a conoscenza e sotto la sua responsabilità, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sopraindicati.

Lo stesso, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare, **relativamente ai soggetti cessati dalla carica**, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

In presenza di provvedimenti penali il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando opportuna documentazione sul sistema START.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà compilare anche la Dichiarazione Integrativa di cui al successivo punto A.3 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, se necessarie ad es. per l'applicazione della riduzione della cauzione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Guida alla compilazione del DGUE

Per le informazioni utili ai fini della compilazione del documento si rinvia al contenuto delle soprarichiamate Linee Guida approvate in data 22.07.2016 .

ATTENZIONE:

Il DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori individuati nella "Parte II Lettera A – Informazioni sull'operatore economico" nella sezione "Forma della partecipazione" ed in particolare:

- dal concorrente, se operatore economico singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

L'inserimento dei Modelli avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, indicate quali esecutrici.

Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

L'inserimento dei DGUE nel sistema START avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, i DGUE devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/i Modello/i DGUE ed eventuale documentazione allegata, sottoscritti digitalmente dal/i dichiarante/i munito/i del potere di rappresentanza o dal procuratore autorizzato, dovranno essere quindi inseriti nel sistema START nell'apposito spazio predisposto.

A.3 GARANZIA PROVVISORIA

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice,

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà essere presentata:

- copia conforme della Certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione

A.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I Soggetti associati dovranno produrre inoltre la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 – co. 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, - che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei medesimi nel rapporto con la Stazione Appaltante derivante dall'aggiudicazione dei lavori (ai sensi dell'art. 48, c. 8 e 13, del Codice;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per i Consorzi di cui all'art. 45 lettere a) e b) del Codice e Consorzi di Cooperative Sociali

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati
- Atto costitutivo del Consorzio

B DOCUMENTAZIONE TECNICA a corredo dell'offerta

La presentazione dell'offerta tecnica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità descritte nelle guide per l'utilizzo della piattaforma telematica, accessibili dal sito www.start.toscana.it

L'offerta tecnica contiene, a pena esclusione, i seguenti documenti:

B.1 Progetto Tecnico/gestionale

Il Progetto Tecnico/gestionale dovrà essere redatto in forma chiara e sintetica, secondo le prescrizioni, gli obiettivi e i contenuti indicati al successivo punto, suddiviso in paragrafi corrispondenti ai criteri in modo da consentirne la valutazione.

Potranno essere inserite inoltre tutte le indicazioni, informazioni e/o documenti ritenuti utili ai fini della attribuzione dei punteggi.

Il progetto dovrà essere composto da un massimo di 10 pagine (fronte), in totale, di formato A/4, interlinea singola, oltre a massimo 5 pagine per allegati, redatto in carattere Times New Roman, dimensione 12 .

Nel caso in cui tale limite venga superato il concorrente non verrà escluso, ma la Commissione non terrà in esame le cartelle eccedenti quelle previste.

Qualora il concorrente presenti le schede con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste.

A prescindere dalla formazione giuridica del concorrente il Progetto dovrà essere unico e, in caso di R.T.I., presentato dalla capogruppo.

N.B: nel Progetto Tecnico/gestionale, a pena esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica del servizio proposto.

C DOCUMENTAZIONE ECONOMICA a corredo dell'offerta

L'Offerta economica, **a pena esclusione dalla gara**, deve contenere la documentazione di cui alla successiva lettera C.1.

C.1 OFFERTA ECONOMICA, modello generato automaticamente dal sistema START, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, in cui indicare:

- **il miglior ribasso, espresso in valuta, sulla base d'asta;**

Sono inammissibili e quindi escluse, le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

Il concorrente, all'interno del form on line dell'operatore economico, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire nel sistema** il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Dovranno essere indicati:

-La Stima dei propri costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95 comma 10 del Codice, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'offerta economica.

Di tale indicazione si terrà conto ai fini della eventuale valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs.vo n. 50/2016.

-La Stima dei costi della manodopera necessaria all'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, valutata con i criteri di cui all'art. 23, comma 16, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

Gli operatori dovranno indicare, la quota dei costi della manodopera riferita allo specifico appalto, che si intende già ricompresa nell'offerta economica formulata e deve risultare congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

Di tale indicazione si terrà conto ai fini della eventuale valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs.vo n. 50/2016.

I costi della manodopera non potranno essere pari a zero, **pena esclusione**.

33 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

33.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, e secondo gli elementi di valutazione di seguito illustrati ed i punteggi indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Qualità dell'Offerta Tecnica	80
2) Offerta Economica	20
TOTALE	100

QUALITA' OFFERTA TECNICA del SERVIZIO Fino a Punti 80/100

Metodologie e strumenti adottati per la verifica aziendale della qualità del servizio di pulizia	Dettagliata descrizione del sistema di autocontrollo per la corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio e la qualità delle prestazioni rese. Il concorrente dovrà effettuare controlli sia delle prestazioni che delle presenze e del rispetto degli orari. Indicare: <ul style="list-style-type: none">- Metodologie e strumenti di controllo e strumenti e soluzioni mirate per ripristinare i livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni;- Frequenza e modalità di verifica della qualità;	MAX 30
Personale	Il concorrente dovrà presentare una relazione sul personale che intenderà impiegare nel servizio: <ul style="list-style-type: none">- Numero di dipendenti impiegati;- Ore;	MAX PUNTI 25

	<ul style="list-style-type: none"> - Qualifica; - Modalità operative per la sostituzione in caso di ferie e malattia; - Formazione; - Responsabile del servizio indicando le sue funzioni e la reperibilità. 	
Strumentazione	Il concorrente dovrà indicare la strumentazione che intende utilizzare nell'appalto.	MAX PUNTI 20
Certificazione di qualità ed uso prodotti ecocompatibili	Utilizzo di prodotti per la pulizia con etichette ecologiche di prodotto. La ditta dovrà presentare la documentazione relativa al marchio ecologico del prodotto o dei prodotti utilizzati.	MAX PUNTI 3
Certificazione di qualità ambientale	Certificazione ambientale e di qualità – ISO 14001	MAX PUNTI 1
Certificazione di qualità	Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001	MAX PUNTI 1

33.2 OFFERTA ECONOMICA Fino a Punti 20

L'offerta economica deve essere espressa in valuta, come prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base di gara, pari ad **€ 34.000,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza** per il servizio prestato nel periodo considerato.

33.3 Offerta economicamente più vantaggiosa – Procedure e attribuzione punteggi

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specificazioni contenute nel presente elaborato, sarà data dalla somma dei punteggi relativi alla Qualità dell'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, sulla base del metodo aggregativo compensatore, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua.

In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più concorrenti, l'appalto sarà aggiudicato a favore di chi avrà presentato l'offerta qualitativamente più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante (componente qualità offerta tecnica) ed in caso di parità di punteggio anche in essa si procederà con pubblico sorteggio.

33.4 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

La Commissione di gara determina i coefficienti V(a) relativi a ciascun criterio di natura qualitativa –Elementi di valutazione di cui al punto 16.1 Lettera A, **attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo lo schema riportato:**

Giudizio	Coefficiente	
OTTIMO	1,00	Elaborato ben strutturato, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto
BUONO	0,80	Elaborato adeguato, che sviluppa l'argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti
DISCRETO	0,60	Elaborato pertinente che sviluppa l'argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento
SUFFICIENTE	0,40	Elaborato accettabile, ma poco strutturato
SCARSO	0,20	Elaborato mediocre e non sufficientemente sviluppato
INSUFFICIENTE	0,00	Elaborato carente, troppo generico ed inadeguato o del tutto assente

Al fine di garantire parità di trattamento tra i concorrenti, le offerte saranno confrontate fra loro.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione criteri in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare alla medesima.

33.5 Riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Si procederà a trasformare il coefficiente medio ottenuto dal calcolo di cui al punto 16.3, in valore definitivo, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula : Coefficiente x / coefficiente max

dove "coefficiente x" sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti.

Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il punteggio massimo stabilito per ciascun criterio al precedente punto 16.1 – Lettera A), determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.

Qualora poi nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, si procederà' alla riparametrazione dei punteggi attribuendo il massimo dei punti previsti per l'Offerta tecnica 70) all'offerta con il punteggio maggiore e alla attribuzione, proporzionalmente, degli altri punteggi.

Sia con riferimento al calcolo delle medie dei punteggi discrezionali sia nell'attribuzione dei punteggi nella fase della c.d. "riparametrazione", saranno considerate 2, due, cifre decimali dopo la virgola arrotondate all'unità' superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (es. Punti 3,246 → punti 3,25).

33.6 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente riferito all'offerta economica, variabile da zero ad uno, sarà calcolato tramite la seguente **formula** :

$$V(a) i = 20 \times (P_{min} / PO)$$

Nella quale:

- V(a) i = punteggio da attribuire all'offerta del concorrente i)
- 20 = punteggio massimo attribuibile all'elemento Offerta economica
- Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti
- PO = prezzo offerto dal concorrente

Nell'attribuzione del punteggio verranno considerate due cifre decimali dopo la virgola arrotondate all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate.

34 MOTIVI DI NON ABILITAZIONE/AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Sono causa di esclusione immediata del concorrente:

- 1) La presentazione di offerte parziali, limitate ad una parte dei servizi oggetto della gara, condizionate o univocamente non determinabili, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 2) L'invio dell'offerta tramite un sistema diverso dalla piattaforma START
- 3) La mancata dichiarazione di presa visione della documentazione attinente il servizio e dei luoghi oggetto delle prestazioni;
- 4) La mancanza di tutta la documentazione richiesta al punto 15 Lettera B "Offerta Tecnica", in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 5) La mancanza dell'offerta economica di cui al precedente punto 15 Lettera C;
- 6) L'inserimento nello spazio per la presentazione dell'offerta economica di un file diverso quello generato automaticamente dal sistema e non contenente alcuna indicazione economica pertinente e riferita alla presente gara, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art.83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 7)Le irregolarità relative alla presentazione dell'offerta che incidano sulla segretezza di quest'ultima.
- 8) La presentazione di un'offerta economica superiore all'importo a base d'asta .
- 9) La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica o dell'offerta economica da parte di legale/i rappresentante/i provvisto/i dei relativi poteri, in quanto tale situazione non consente l'individuazione del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili, con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 08.01.2015, n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 "reperibile all'indirizzo internet www.anticorruzione.it/attivitaautorita/Atti dell'Autorità.

Determina altresì l'esclusione immediata dalla gara, il fatto che:

- 1) L'offerta di cui trattasi non risulti pervenuta sul sistema telematico START entro il termine indicato a sistema, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- 2) Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti ;
- 3) in applicazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, dopo valutazione in concreto delle singole fattispecie, la stessa non sia comunque sanabile, oppure il concorrente chiamato a regolarizzare non provveda a sanare quanto richiesto entro il termine perentorio indicato ;
- 4) nel caso di partecipazione in forme raggruppate non sia rispettato quanto indicato a pena di esclusione ai precedenti punti.
- 5)mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- 6)presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- 7)presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 8) La Stazione Appaltante accerti l'anomalia dell'offerta.

35 ESAME DELLE OFFERTE

1. L'esame della documentazione e la valutazione delle offerte sono affidate ad una Commissione nominata ai sensi della normativa vigente, con determinazione del Responsabile dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice..

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

2. Le operazioni di gara avranno inizio nel giorno fissato dal presente disciplinare presso l'Unione dei Comuni Media Valle per l'apertura delle offerte, e la Commissione procederà agli adempimenti di cui al presente punto.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell'esperimento di gara, previa comunicazione pubblicata sulla piattaforma START, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Le operazioni di gara potranno essere espletate in più sedute; le date ed ore di svolgimento delle eventuali sedute successive alla prima saranno pubblicate sulla piattaforma START e varranno, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti.

4. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto dei concorrenti le predette attività

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

5. La Commissione provvede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.
- La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La Commissione procede quindi - in seduta pubblica - alla comunicazione dei punteggi ottenuti per la qualità dell'offerta – e quindi all'apertura delle offerte economiche e alla loro verifica.

Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio, e il calcolo dei punteggi complessivi. Tale calcolo determinerà la classifica provvisoria della presente procedura di gara ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, al termine della seduta, dichiarerà la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta secondo la graduatoria visibile su START, salvo il procedimento di verifica dell'anomalia che sarà attivato con le modalità di cui al successivo punto.

La Commissione, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 38.

36 ANOMALIA OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, aggiornato alla Legge n. 55/2019, l'offerta prima in graduatoria sarà sottoposta a giudizio di anomalia se sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica sia il punteggio relativo al prezzo siano entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara (80 Punti offerta tecnica – 20 punti offerta economica).

Il RUP provvederà alla istruttoria sulla riscontrata anomalia da parte della Commissione di gara.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre (art. 97, co. 3, del Codice)

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

All'esito del procedimento di verifica, il RUP, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, provvede alle eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel complesso, inaffidabile.

37 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA D'APPALTO

37.11 Comunicazioni dell'Amministrazione .

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 75 del Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi di PEC / posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le risposte dell'Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di gara.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userID e password).
2. Selezionare la gara di interesse.
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

37.2 Precisioni

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- E' possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l'offerta presentata: in tal caso l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche;
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, presentare nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

Si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, ed alla domanda di partecipazione.

Ai sensi art. 32 del Codice, in sede di gara, la Commissione di gara, propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico concorrente che ha presentato la migliore offerta valida e ritenuta congrua, salva la facoltà di cui all'art. 95 comma 6 D. Lgs.vo n. 50/2016 .

La proclamazione dell'esito della gara ha carattere provvisorio ed è immediatamente impegnativa per l'impresa, ma non è efficace per l'Unione dei Comuni, se non dopo l'approvazione dell'aggiudicazione da parte del Responsabile competente alla stipula del relativo contratto.

38 DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53 del Codice, 24 L. 241/90 ss.mm., nonché del D.Lgs. 196/2003.

39 NORME APPLICABILI

23.1. Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente Lettera di Invito/ Disciplinare di gara e relativi allegati, a tutti gli elaborati di gara, al D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. ed al DPR n. 207/2010 per quanto ancora applicabile e comunque alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di appalti di lavori pubblici per quanto applicabili.

40 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA'.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<http://start.toscana.it>.

Attraverso lo stesso mezzo la Centrale unica di committenza provvederà a fornire le risposte che costituiranno interpretazione autentica.

Allegati al Disciplinare gara:

- All. 1 - DGUE (Documento gara unico europeo) contenente dichiarazioni art. 80 del Codice rese dal legale rappresentante per se stesso e per tutti i soggetti obbligati.

La Responsabile
Dott.ssa Francesca Romagnoli